



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CANGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2018

Regolamentazione per l’accesso di minorenni a discoteche,
concerti e sale da ballo

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina degli orari degli esercizi pubblici ha subito negli ultimi anni una rapida evoluzione per effetto di una politica legislativa mirata a favorire la possibilità di differenziazione dell'offerta. Un'impostazione che non riguarda soltanto le attività commerciali propriamente intese ma interessa anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, cioè si estende agli esercizi pubblici dove l'attività di somministrazione è secondaria rispetto a quella di intrattenimento musicale. Nel quadro normativo la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori.

Come sappiamo non è possibile imporre a un locale notturno un orario di apertura o chiusura. Quello che si può chiedere è che non venga recato disturbo alla quiete pubblica.

A fronte di ciò è però necessario ricordare come la vita quotidiana sia cambiata, e di molto, negli ultimi decenni. Oggi moltissimi adolescenti godono di una libertà enorme, che spesso non sono in grado di gestire pienamente, cioè in modo responsabile e consapevole.

Come sapete, già dai dodici o tredici anni molti adolescenti iniziano a voler andare in discoteca. A differenza di quel che accadeva un tempo, però, sono quasi del tutto scomparse le discoteche aperte il pomeriggio. Oggi ai giovanissimi vengono imposti orari da adulti e come gli adulti vengono spesso sfruttati per ragioni puramente commerciali. Difficile ormai che le porte di una discoteca si aprano prima della mezzanotte, difficile che li si lasci entrare prima dell'una. Che un quattordicenne possa di conseguenza rientrare a casa non prima delle 3 del mattino ci pare una prassi francamente innaturale, oltre che inutilmente pericolosa.

Abbiamo da poco assistito sgomenti alla tragedia consumatasi presso la discoteca «Lanterna Azzurra» di Corinaldo. Un concerto esplicitamente dedicato a un pubblico di adolescenti, che doveva iniziare alle 22, all'una di notte non aveva avuto ancora inizio. Impossibile non pensare che, se i tempi fossero stati rispettati, quelle giovani morti non si sarebbero consumate.

A questo si aggiungono poi lo spaccio di droga, la frequente somministrazione di bevande alcoliche oltre i limiti di legge, i mancati controlli su documenti di identità con date di nascita grossolanamente contraffatte.

Vogliamo che i nostri figli ancora minorenni siano liberi di godersi la vita e di assumersi delle responsabilità, ma all'interno di margini compatibili con la loro età.

Perciò riteniamo che tra la minore età della persona e l'orario di chiusura dei locali possa e debba esserci un giusto equilibrio.

Che la discoteca, luogo di divertimento e di incontro, non sia sempre uno spazio sicuro, lo testimoniano anche i tentativi legislativi espletati nelle precedenti legislature volti ad introdurre disposizioni per vietare l'accesso alle discoteche e ai locali da ballo ai soggetti riconosciuti responsabili di illeciti legati al consumo o alla cessione di sostanze stupefacenti, per regolamentare la figura del responsabile della sicurezza nei locali, che collabora con le Forze dell'ordine e segnala i nominativi degli autori dei comportamenti illeciti all'interno dei locali, e per disciplinare l'orario di apertura e di chiusura delle stesse, specialmente in funzione dei minori di età.

In questo alveo legislativo si colloca il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Intrattenimenti a fruizione esclusiva)

1. I minori di anni sedici possono accedere e trattenersi nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei luoghi dove si svolgono concerti unicamente in occasione di intrattenimenti rivolti alla loro esclusiva fruizione che non possono prolungarsi oltre le ore 20.

2. Prima di accedere agli intrattenimenti di cui al comma 1 il gestore del locale provvede a identificare i minori mediante la carta d'identità o un documento equipollente.

3. In occasione degli intrattenimenti di cui al comma 1 è vietato l'ingresso ai maggiori degli anni diciotto ad eccezione:

a) del personale regolarmente assunto addetto al locale;

b) dei genitori esercenti la potestà e dei tutori dei minori presenti all'interno del locale.

4. I soggetti di cui al comma 3, lettera *b)*, possono accedere al locale gratuitamente per il tempo necessario a verificare le condizioni del figlio o del minore sotto tutela.

5. Durante gli intrattenimenti a fruizione esclusiva dei minori è vietata l'introduzione, la vendita, la somministrazione e la pubblicità di sostanze alcoliche.

6. È vietato promettere o dare denaro, beni o altre utilità, anche sotto forma di consumazioni e titoli di ingresso scontati o gratuiti, a minori affinché si esibiscano in discoteche o sale da ballo ovvero svolgano attività di propaganda con qualsiasi mezzo per conto di discoteche o sale da ballo.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. In caso di prima violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, ai responsabili dei locali è inflitta la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.

2. In caso di seconda violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è altresì disposta la sospensione della licenza per tre anni.